

# REGOLAMENTI

## REGOLAMENTO DELEGATO (UE) N. 178/2014 DELLA COMMISSIONE

del 6 novembre 2013

che completa il regolamento (UE) n. 229/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio recante misure specifiche nel settore dell'agricoltura a favore delle isole minori del Mar Egeo

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

visto il regolamento (UE) n. 229/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 marzo 2013, recante misure specifiche nel settore dell'agricoltura a favore delle isole minori del Mar Egeo e che abroga il regolamento (CE) n. 1405/2006<sup>(1)</sup>, in particolare il secondo comma dell'articolo 11, paragrafo 2, il terzo comma dell'articolo 15, paragrafo 4, e l'articolo 18, paragrafo 4,

considerando quanto segue:

- (1) Il regolamento UE n. 229/2013 ha abrogato e sostituito il regolamento (CE) n. 1405/2006<sup>(2)</sup>. Il regolamento (UE) n. 229/2013 conferisce alla Commissione il potere di adottare atti delegati e di esecuzione. Al fine di garantire il corretto funzionamento del regime nel nuovo quadro giuridico, le norme in questione devono essere adottate mediante tali atti. Le nuove norme sostituiscono le modalità di applicazione del regolamento (CE) n. 1914/2006<sup>(3)</sup>.
- (2) Per garantire agli operatori il pieno esercizio dei loro diritti di partecipare al regime specifico di approvvigionamento, devono essere determinate le condizioni per la loro iscrizione nel registro degli operatori. Detta iscrizione deve conferire il diritto di ottenere i vantaggi del regime, fatto salvo l'adempimento degli obblighi imposti

<sup>(1)</sup> GU L 78 del 20.3.2013, pag. 41.

<sup>(2)</sup> Regolamento (CE) n. 1405/2006 del Consiglio, del 18 settembre 2006, recante misure specifiche nel settore dell'agricoltura a favore delle isole minori del Mar Egeo (GU L 265 del 26.9.2006, pag. 1).

<sup>(3)</sup> Regolamento (CE) n. 1914/2006 della Commissione, del 20 dicembre 2006, recante modalità di applicazione del regolamento (CE) n. 1405/2006 del Consiglio recante misure specifiche nel settore dell'agricoltura a favore delle isole minori del Mar Egeo (GU L 365 del 21.12.2006, pag. 64).

dalle norme dell'UE e nazionali. L'iscrizione deve avvenire di diritto se il richiedente soddisfa determinate condizioni oggettive rispondenti alle esigenze di gestione dei regimi.

- (3) Per sostenere la commercializzazione dei prodotti al di fuori della loro regione di produzione devono essere fissate le condizioni per determinare l'importo dell'aiuto concesso in relazione a tali prodotti e, se del caso, le condizioni per stabilire i quantitativi di prodotti oggetto di tale aiuto. Di conseguenza, devono essere stabilite norme ulteriori in materia di aiuti per la commercializzazione di alcuni prodotti locali, in grado di determinare le condizioni per stabilire l'importo massimo dell'aiuto da concedere e i quantitativi massimi di prodotti che possono essere oggetto di aiuto.
- (4) Al fine di garantire stanziamenti ragionevoli e proporzionati per le misure intese a finanziare studi, progetti dimostrativi, formazione e assistenza tecnica, devono essere stabilite le condizioni per determinare il massimale annuo che può essere assegnato a queste misure.
- (5) Per ragioni di chiarezza e di certezza del diritto è opportuno abrogare il regolamento (CE) n. 1914/2006,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

### Articolo 1

#### Registro degli operatori

1. I titoli di aiuto sono rilasciati esclusivamente agli operatori iscritti in un registro degli operatori che esercitano un'attività economica nell'ambito del regime specifico di approvvigionamento tenuto dalle autorità competenti (di seguito, «il registro»).

